

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 27 marzo 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ascierio, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Contente, Coronella, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lavagnini, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Piglionica, Pinotti, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Carboni, Cicu, Contente, Coronella, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lavagnini, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pinotti,

Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 marzo 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROSSIELLO ed altri: « Disposizioni in materia di regolarizzazione contributiva nel settore agricolo » (3827);

BOLOGNESI: « Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari » (3828);

MARINELLO: « Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea » (3829);

PISTONE: « Istituzione di un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita di prodotti editoriali dedicati alla popolazione anziana » (3830);

DELL'ANNA: « Norme per il recupero dei "muraless" ebrei e istituzione del Museo dell'Accoglienza in Santa Maria al Bagno » (3831);

RICCIO: « Disposizioni in favore dei privati titolari di esattorie assunti alle dipendenze dei concessionari del servizio esattoriale » (3832);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'ALIA: « Modifica degli articoli 66 e 68 della Costituzione » (3833).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 26 marzo 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 » (3825);

dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dai ministri per le riforme istituzionali e la devoluzione e per le pari opportunità:

« Disposizioni in materia di prostituzione » (3826).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 marzo 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2084. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori

colpiti da calamità naturali » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3664-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

LUPI ed altri: « Nuove agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero dei fabbricati residenziali » (3780) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

COLA: « Disciplina dello stato giuridico dei professionisti dipendenti degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato » (3682) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e VII.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 marzo 2003 pagina 3, prima colonna, ventisettesima riga, prima del nome: De Simone, aggiungere Alberta.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 24 FEBBRAIO 2003, N. 28, RECANTE DISPOSIZIONI UR-
GENTI PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA IN OC-
CASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE (3709)**

(A.C. 3709 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* sono sostituiti dai seguenti:

« 1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,

l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis* quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale ».

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3709 - Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1, comma 1, alinea, le parole: « , 1-ter e 1-quater » sono sostituite dalle seguenti: « e 1-ter ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

ART. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

“ART. 7-bis. - (*Differimento o divieto di manifestazioni sportive*). - 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni”.

ART. 1-quater. - 1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di *metal detector*, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato,

ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del biglietto mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 1-quinquies. - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi.

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un

settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

(A.C. 3709 – Sezione 3)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto.

* **1. 4.** Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto.

* **1. 14.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto.

* **1. 19.** Fanfani, Mantini, Ruta.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parole: o di altri elementi dai con la seguente: dalle.

1. 26. Buontempo.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: dai quali emerge con evidenza con le seguenti: oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente.

1. 30. La Commissione.

(Approvato)

ART. 1-quinquies.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1-QUINQUIES. 5. DELLA COMMISSIONE.**

All'emendamento 1-quinquies.5, aggiungere, in fine, le parole: per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.

0. 1-quinquies. 5. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Innocenti.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , che comunque non possono essere utilizzati.

1-quinquies. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: impianti sportivi aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater.

1-quinquies. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: di cui dispone l'impianto aggiungere le seguenti: o il settore.

1-quinquies. 2. Buontempo.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: da 10.329 euro a 51.645 euro con le seguenti: da 10.000 euro a 150.000 euro.

1-quinquies. 3. Buontempo.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di recidiva nella violazione di cui al presente comma, si applicano al gestore dell'impianto le disposizioni di cui al comma 4.

1-quinquies. 4. Buontempo.

Al comma 6, sopprimere le parole: percorsi di smistamento o altre.

1-quinquies. 1. Siniscalchi.

Al comma 6, dopo le parole: impianti sportivi aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater.

1-quinquies. 7. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, dopo le parole: impianti sportivi aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater.

1-quinquies. 8. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Il Ministero dell'interno, in occasione di manifestazioni sportive, politiche, sindacali o musicali, invia agli organizzatori o committenti di tali eventi una nota delle spese aggiuntive sostenute dal dicastero per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini prima, durante ed al termine degli eventi stessi.

2. Le società sportive che partecipano a competizioni sportive, i partiti politici, le

organizzazioni sindacali o le società organizzatrici di eventi musicali, destinano almeno il 3 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad un Fondo appositamente costituito per la copertura delle spese di cui al comma 1 e dei danni causati a cose o persone in conseguenza di ogni evento sportivo, politico, sindacale o musicale da loro organizzato o sponsorizzato.

1-quinquies. 01. Emerenzio Barbieri, Romano, Giuseppe Gianni, Tanzilli.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Le società sportive iscritte ai campionati professionistici, riconosciuti dalle rispettive federazioni affiliate al CONI, hanno l'obbligo di destinare l'1 per cento degli incassi relativi agli incontri disputati presso i propri impianti ad un fondo di solidarietà, da istituirsi con legge ordinaria, presso il Ministero per i beni e le attività culturali per indennizzare le vittime di reati commessi con l'uso della violenza che abbiano riportato, a causa delle lesioni subite, invalidità permanenti superiori al 10 per cento.

1-quinquies. 02. Siniscalchi.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Le associazioni di tifosi e i club che ricevono dalle società contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato di biglietti o abbonamenti, riviste e gadget, devono consegnare l'elenco dei propri iscritti presso le società calcistiche di riferimento. Queste ultime provvedono ad iscrivere in un apposito registro la denominazione dell'associazione o del club di tifosi con il relativo elenco degli aderenti. Nel registro le società hanno l'obbligo di annotare, prescindendo dagli obblighi di natura contabile, le agevolazioni ricevute dalle predette associazioni. L'elenco dei club di tifosi rico-

nosciuti deve essere tenuto a disposizione dalle società per i controlli ad opera degli organi federali competenti. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualora siano commessi da aderenti ad associazioni di tifosi riconosciute dalla società.

1-quinquies. 04. Siniscalchi.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Le società sportive di squadre di calcio o di pallacanestro che militino nelle due più alte categorie devono, in ogni bilancio annuale, registrare a bilancio nel dettaglio e rendere pubblici i contributi e le spese sostenute in materiali, viaggi, biglietti omaggio e ogni altro modo in favore gruppi di appassionati o di tifosi o a singoli e volti a promuovere, mantenere o migliorare, in qualsiasi modo, i rapporti con il pubblico.

1-quinquies. 03. Buontempo.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di massa, la persona fisica o giuridica proprietaria della struttura deve indicare, almeno quarantotto ore prima dell'apertura dell'impianto al pubblico, una o più persone che coadiuvino le forze dell'ordine durante la manifestazione.

2. I responsabili della sicurezza di cui al comma 1 si occupano:

a) della sicura praticabilità dell'impianto e dell'assenza di situazioni materiali che favoriscano o aggravino gli effetti dei comportamenti pericolosi;

b) del controllo sull'introduzione nella struttura di oggetti o materiali pericolosi da parte di persone prima dello spettacolo;

c) del controllo sulle attrezzature presenti nello stadio, comprese quelle atte alla manifestazione del tifo e dell'entusiasmo degli spettatori, in particolare striscioni e segnali pirotecnici;

d) del controllo sugli accessi di estranei, al di fuori del pubblico dotato di biglietti, abbonamenti o altri titoli validi allo spettacolo e del personale addetto alla struttura.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno deve emanare il regolamento di attuazione relativo, contenente le regole di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare per quel che riguarda le responsabilità e la figura dei responsabili della sicurezza, ribadendo i poteri di queste figure e come non intralcino, prevarichino o sostituiscano quelli dei pubblici ufficiali.

4. Il suddetto regolamento deve contenere le norme che minimizzino la presenza delle forze dell'ordine all'interno delle strutture, particolarmente se in tenuta antisommossa, e l'azione di prevenzione e repressione in coordinamento con i sistemi di telesorveglianza, le associazioni e gli enti coinvolti nelle manifestazioni e deve prevedere:

a) le iniziative al fine di prevenire le conseguenze dell'azione di singoli o gruppi violenti, autori di comportamenti pericolosi o comunque contrari alla legge, in occasione della manifestazione;

b) le iniziative per mantenere i livelli di sicurezza contro incidenti o infortuni in base alle leggi vigenti;

c) le responsabilità in solido dei danni conseguenti all'inosservanza e alla negligenza nei confronti delle leggi e dei doveri.

5. Il regolamento deve essere rivisto almeno ogni due anni, su iniziativa del Ministro dell'interno.

1-quinquies. 05. Buontempo.

(A.C. 3709 — Sezione 4)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

in relazione ai recenti fatti accaduti a Genova nella imminenza della partita Sampdoria-Napoli;

premesso che:

già prima della partita diverse centinaia di persone hanno tentato di provocare disordini aggredendo i tifosi della squadra avversaria;

gran parte degli aggressori avevano travisato la propria immagine sia con nerofumo sparso sul viso sia con mezzi di protezione tesi ad impedire il riconoscimento e quindi a porre nel nulla le previsioni del decreto-legge vigente;

tali fatti sono indicativi sia della preordinazione dei disordini, sia della volontà di rendere inattuabili le norme in vigore,

impegna il Governo

a confermare l'attenzione delle forze dell'ordine nell'applicazione dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia all'interno sia all'esterno degli impianti sportivi.

9/3709/1. Perlini, Mormino, Tarditi, Vitali, Giacomo Angelo Rosario Ventura.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

si ravvisa la necessità che in occasione di manifestazioni sportive rientranti in quelle contemplate nel provvedimento in esame siano garantiti la sicura praticabilità degli impianti e il controllo sull'introduzione di oggetti o materiali pericolosi e sulle attrezzature presenti negli

impianti utilizzati, nonché sugli ingressi di estranei sprovvisti di idoneo titolo di accesso;

ai fini su esposti, è necessario che il proprietario o gestore delle strutture designi una o più persone, quali responsabili della sicurezza, dei quali andranno definiti lo *status* giuridico, la responsabilità e gli ambiti di intervento, che coadiuvino le forze di polizia durante le competizioni sportive,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, ritenuta idonea a realizzare le indicazioni formulate in premessa.

9/3709/3. Buontempo, Arrighi, Gironda Veraldi, Cola.

La Camera,

premesso che:

sono sempre più ricorrenti episodi di violenza gratuita, prima e dopo lo svolgimento di competizioni sportive, da parte di una minoranza di violenti che hanno come obiettivi esercizi commerciali, beni mobili ed immobili locati anche all'esterno degli stadi;

lo spiegamento ingente di forze dell'ordine che domenicamente deve essere approntato per garantire l'incolumità fisica degli spettatori e delle aree adiacenti agli stadi comporta dei costi sempre più elevati per l'amministrazione pubblica;

finiscono, pertanto, per ricadere sulle spalle dei contribuenti i costi diretti, causati dai danni a beni di loro proprietà, o indiretti, connessi alla copertura dei maggiori oneri dell'impiego straordinario di forze dell'ordine,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di un coinvolgimento diretto da parte delle società sportive per controllare questi fenomeni di violenza ed in particolare nella copertura delle spese aggiuntive dirette sostenute dallo Stato per la tutela dell'ordine pub-

blico, attraverso l'eventuale creazione di un fondo che le società sportive stesse si impegnano a finanziare attraverso la destinazione di una percentuale dei ricavi derivanti dalle manifestazioni sportive;

9/3709/4. *(nuova formulazione)* Emerenzio Barbieri, Romano, Giuseppe Gianni, Antonio Leone.

La Camera,

impegna il Governo:

a consentire, con opportuni finanziamenti, la possibilità per tutti, bambini/e e ragazzi/e di accedere alla pratica dello sport durante gli anni della scuola;

ad attivarsi affinché la scuola, gli enti locali, le televisioni pubbliche e private attuino opportune iniziative volte alla crescita civile dei giovani quale antidoto alla violenza.

9/3709/5. Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Potenza, Luigi Pepe.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

il fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive non può essere affrontato soltanto con misure repressive, insufficienti ad assicurare il recupero dei valori positivi della partecipazione e della pratica sportiva,

impegna il Governo

a promuovere, anche tramite l'eventuale istituzione di un osservatorio:

il monitoraggio dei fenomeni connessi al sostegno sportivo e, in particolare, dei fenomeni di violenza e di intolleranza che si verificano in ambito sportivo e promuovere ricerche sullo sviluppo di tali fenomeni in Italia e all'estero;

iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e di intol-

leranza in ambito sportivo e per la sicurezza del pubblico nelle manifestazioni sportive, tramite la definizione di misure che, a tale fine, possono essere adottate dalle società sportive e la promozione di iniziative di educazione alla pratica sportiva e di prevenzione, attraverso la partecipazione allo sport, della devianza e della dipendenza dall'alcool o dalla droga, anche in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;

sostegno e consulenza alle società sportive in ordine ai progetti che queste intendessero realizzare al fine di coordinare le associazioni dei propri sostenitori.

9/3709/6. Siniscalchi, Finocchiaro, Lolli, Ruzzante, Minniti.

La Camera,

premesso che:

per garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive, soprattutto degli eventi sportivi di massa legati a società commerciali e professioniste, si richiede spesso una ingente presenza delle Forze di polizia e delle polizie locali,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative per destinare, anche mediante l'eventuale istituzione di un apposito fondo e con un contributo di solidarietà a carico delle società sportive, risorse per l'alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza delle forze di polizia e dei corpi delle polizie locali.

9/3709/7. Lucidi, Siniscalchi, Finocchiaro, Lolli, Ruzzante, Minniti.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

i gravi e ripetuti fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive

allontanano interi nuclei familiari dalla frequentazione di dette manifestazioni,

impegna il Governo

a promuovere iniziative di tutela per la sicurezza di detti nuclei e forme di incentivazione finanziarie alle famiglie e alle società perché materialmente possano partecipare alle dette manifestazioni; tali risorse possono essere reperite attraverso una tassa da applicare alle transazioni di acquisto e trasferimento dei giocatori tesserati.

9/3709/8. Ruggieri, Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

le forze dell'ordine stanno da tempo sopportando gli effetti più negativi degli scontri negli stadi, poiché, oltre a svolgere il loro dovere, si occupano della sicurezza di spettatori e di famiglie con grande slancio, generosità e responsabilità civica,

impegna il Governo

a predisporre un fondo di risorse finanziarie per le forze dell'ordine, che negli stadi sono in prima linea, al fine di incrementare significativamente la loro retribuzione, sotto forma di indennità speciale, riconosciuta unilateralmente dallo Stato, fondo coperto da una tassa da applicare alle transazioni di acquisto e trasferimento dei giocatori tesserati.

9/3709/9. Ruggieri, Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, definisce esclusivamente gli interventi sanzionatori e repressivi;

è necessario attuare immediatamente anche interventi di formazione e prevenzione per contrastare questi fenomeni,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative possibili per la diffusione dell'attività e della cultura dello sport attraverso la scuola, a partire da quella dell'infanzia, al fine di realizzare lo sport per ognuno, prevenendo per l'immediato l'eventuale potenziamento delle attività già previste, anche quelle extracurricolari.

9/3709/10. Santulli, Garagnani, Licastro Scardino, Palmieri, Paoletti Tangheroni, Galvagno.

La Camera,

premesso che:

il fenomeno della violenza nello sport, durante, prima e dopo le partite, è un fenomeno che interessa frange minoritarie di tifosi;

proprio per tale motivo è auspicabile circoscrivere il fenomeno anche adottando misure già applicate con successo in Gran Bretagna;

impegna il Governo

a sollecitare la FIGC, per il tramite delle società calcistiche, a creare, riuniti in cooperative di tifosi dei vari *clubs*, gruppi di sportivi che possano intervenire presso gli affiliati ai loro rispettivi *clubs*, invitandoli a rispettare l'ordinato svolgimento della gara nei settori loro affidati;

visto il buon risultato ottenuto in tutti gli stadi anglosassoni, è opportuno adottare questo sistema di autoresponsabilizzazione per migliorare il comportamento delle varie tifoserie prima, durante e dopo le partite.

9/3709/11.

Conti.

(Testo modificato nel corso della seduta)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1545. — DISPOSIZIONI PER L'ADE-
GUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3
(APPROVATO DAL SENATO) (3590)**

(A.C. 3590 — Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER
MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 10 del disegno di legge in esame, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Affari Costituzionali, con un emendamento del relatore, stabilisce che ai commissari del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

il comma 6 dell'articolo 10 detta una disposizione di legge ordinaria che va ad incidere su materie disciplinate con norme di rango costituzionale, quali lo statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione, sovvertendo così il principio della gerarchia delle fonti; inoltre, rinvia al contenuto di norme contenute in un decreto del Presidente della Repubblica e quindi di natura regolamentare esponendo perciò l'allocazione delle competenze e la relativa disciplina ad una fonte normativa di rango secondario;

dal punto di vista logico-giuridico il comma 6 dell'articolo 10 risulta contraddittorio e di riflesso lesivo delle competenze previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione della regione Trenti-

no-Alto Adige (norme di rango costituzionale) in quanto da un lato fa salve le competenze delle province autonome e dall'altro richiama genericamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2001; queste ultime si discostano dalla disciplina statutaria vigente e dall'attuale assetto delle competenze commissariato/province in vari punti. In particolare l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica prevede in capo all'Ufficio del Governo il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, ivi inclusa l'attività inerente i pubblici spettacoli, attribuita alla provincia autonoma e disciplinata *ad hoc* dal decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1973. Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettere *e*) e *f*), prevede da parte dell'Ufficio del Governo l'esercizio a livello periferico di funzioni genericamente indicate e, visto l'ampio ambito di competenze provinciali, destinato a sovrapporsi alle funzioni svolte dalle medesime province. All'articolo 2, comma 2, lettera *a*), sono previste funzioni di coordinamento nei confronti degli enti locali, ove per statuto l'attuale commissario del Governo ha compiti di coordinamento unicamente delle attività statali e delle attività statali delegate agli enti locali (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). All'articolo 8, infine, è prevista per il personale una diversa disciplina rispetto a quella già prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 per il personale del Commissariato;

se è evidente, quindi, il *vulnus* delle norme dello Statuto e delle norme di attuazione contenute nei decreti del Presidente della Repubblica citati, il testo risulta inoltre contraddittorio e illogico poiché tra le disposizioni richiamate del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2001 vi è pure l'articolo 15, che paradossalmente prevede espressamente che il decreto del Presidente della Repubblica medesimo non trovi applicazione nelle province autonome,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di 3590-A.

n. 1. Bressa, Boato, Leoni, Zeller, Olivieri, Brugger, Detomas, Kessler, Widmann, Maura Cossutta, Pisicchio, Buemi.

(A.C. 3590 – Sezione 2)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI MERITO**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 10, comma 6, estende ai commissari del Governo delle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, con una generica clausola di salvaguardia delle competenze attribuite a tali province dai rispettivi statuti;

la mancata individuazione delle rispettive sfere di competenza, che verrebbero peraltro a determinarsi sulla base delle une di una fonte normativa di rango costituzionale e le altre in virtù del disposto di una legge ordinaria, rende problematica l'esatta perimetrazione delle funzioni facenti capo ai commissari del Governo in un quadro ordinamentale segnato da forti elementi di specificità, che discendono dall'attribuzione di una forma del tutto originale di autonomia;

ne deriva il concreto pericolo di una confusione e sovrapposizione di competenze che darebbero luogo ad un contenzioso difficile da dirimere e potenzialmente lesivo delle prerogative degli organi provinciali, tanto che il già richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 287 del 2001, all'articolo 15 espressamente esclude per le province di Trento e di Bolzano la istituzione di uffici del Governo;

inoltre, il conferimento di nuovi poteri in via automatica ai commissari del Governo sembra non tener conto dell'esigenza richiamata dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che, proprio in considerazione delle peculiarità anche sotto il profilo della composizione etnica delle province di Trento e di Bolzano, richiede nel procedimento di formazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige il parere di una Commissione paritetica nella quale sia rappresentato il gruppo linguistico tedesco;

per tali ragioni, l'approvazione delle disposizioni richiamate introdurrebbe elementi di incertezza e di contraddizione tali da destabilizzare delicati equilibri istituzionali,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 3590-A.

n. 1. Olivieri, Boato, Bressa, Detomas, Zeller, Kessler, Montecchi, Leoni, Maura Cossutta, Pisicchio, Buemi.

(A.C. 3590 – Sezione 3)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge ordinaria in esame, di iniziativa del Governo, prevede disposizioni di attuazione del vigente Ti-

tolo V della seconda parte della Costituzione, come modificato nella XIII legislatura e confermato dal referendum popolare celebratosi il 7 ottobre 2001 ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

è attualmente all'esame dell'Aula della Camera — dopo essere già stato approvato in prima lettura dal Senato — un disegno di legge costituzionale di iniziativa dello stesso Governo (Atto Camera 3461), recante ulteriori « Modifiche all'articolo 117 della Costituzione », modifiche riguardanti quindi lo stesso Titolo V della seconda parte della Costituzione;

il Governo ha dichiarato, di fronte alla Commissione Affari costituzionali della Camera, la volontà di presentare nelle prossime settimane un secondo disegno di legge costituzionale, recante ulteriori e più ampie modifiche agli articoli del Titolo V della seconda parte della Costituzione, con l'intenzione quindi di sottoporre nuovamente a revisione nel suo insieme le modifiche costituzionali già introdotte in materia con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvata nella XIII legislatura ed entrata in vigore dopo il citato referendum confermativo del 7 ottobre 2001;

in tal modo, il disegno di legge ordinaria del Governo di attuazione delle

disposizioni costituzionali del vigente Titolo V della Costituzione, se approvato, verrebbe a contrastare sia con le nuove modifiche, di iniziativa dello stesso Governo, all'articolo 117 della Costituzione, sia con le ulteriori modifiche preannunciate dal Governo, al titolo V della seconda parte della Costituzione,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 3590-A fino a quando non sia completato, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, l'iter parlamentare del disegno di legge costituzionale n. 3461 di modifica dell'articolo 117 della Costituzione e il preannunciato ulteriore disegno di legge costituzionale di più ampia revisione del titolo V della Costituzione, rispetto ai quali dovranno essere solo successivamente definite, con disegno di legge ordinaria, in modo coerente e sistematico le disposizioni di attuazione per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alle modifiche costituzionali sul sistema delle autonomie e sul suo rapporto con le competenze dello Stato.

n. 1. Boato, Bressa, Leoni, Maura Cosutta, Pisicchio, Buemi.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Allarme radioattivo registrato il 21 marzo 2003 all'aeroporto di Capodichino)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

all'aeroporto napoletano di Capodichino, venerdì 21 marzo 2003, è scattato l'allarme radioattivo, registrato dalle strumentazioni dei vigili del fuoco in servizio all'aerostazione;

l'allarme, che è durato ben 25 minuti, dalle 8.20 alle 8.45, è scattato mentre nell'aerostazione napoletana si trovava un aereo militare degli Stati Uniti (si vedano *Liberazione* del 22, 23 e 24 marzo 2003 ed altri giornali nazionali);

durante questi minuti la scala di misurazione dei *centigrey* (*cGy*), che rileva i raggi gamma, i neutronici e, soprattutto, il cobalto 60 (la sostanza più pericolosa che viene utilizzata anche per eventi bellici), ha sfondato i limiti di guardia: non si esclude la possibilità che possa essersi diffuso nell'aria anche uranio;

lo stesso ispettore regionale dei vigili del fuoco, ingegner Salvatore Perrone, pur contrastando le dichiarazioni del capo reparto radiometrista Amedeo Merolla, autore del rapporto e spettatore delle segnalazioni strumentali, non esclude che una fonte radioattiva abbia attraversato il cielo o la terra nei dintorni di Capodichino;

il sospetto è che il carico militare statunitense potesse trasportare materiale nucleare nocivo per le popolazioni;

come è noto, Capodichino è un aeroporto dove sulla stessa pista si incrociano passeggeri civili, militari ed anche carichi diretti all'«adiacente» base Nato; durante un conflitto bellico si sfrutta al massimo, purtroppo, questa pista e da lì passano i caccia *Hercules* e, soprattutto, i *Galaxy*, vere e proprie «cittadelle» volanti. Esse possono contemporaneamente trasportare non solo reparti militari e carri armati, ma anche testate nucleari e armi all'uranio impoverito;

il sindacato dei lavoratori del trasporto aereo Sulta afferma che negli ultimi tre anni, tra quanti sono impegnati nei servizi a terra dello scalo, si sono riscontrati dieci decessi per leucemia; inoltre, andando indietro nel tempo, di morti se ne contano quindici in meno di dodici anni –:

che cosa trasportasse l'aereo che venerdì 21 marzo 2003 ha fatto scattare l'allarme a Capodichino;

se non ritenga illegittima la presenza di tale pericolo militare in un aeroporto civile;

che cosa trasportino gli aerei militari Usa che transitano sui nostri aeroporti;

quali provvedimenti intenda assumere affinché vengano salvaguardate la salute e la sicurezza dei cittadini che

frequentano infrastrutture civili, come il suddetto aeroporto.

(2-00685) « Bertinotti, Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mantovani, Russo Spina, Mascia, Alfonso Gianni, Vendola, Valpiana, Pisapia ».

(24 marzo 2003)

(Sezione 2 – Uso delle basi con riferimento all'impiego in Iraq di contingenti di stanza in Italia)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

presso la base Setaf di Vicenza sono di stanza 1800 paracadutisti della 173^a brigata dell'esercito Usa;

alcuni organi di stampa nazionali e internazionali hanno diffuso la notizia che essi si trovano già nel Nord Iraq impegnati direttamente nel conflitto;

risulta da agenzie di stampa che il tenente colonnello Tom Collins, portavoce della base *Ederle*, dove ha sede la 173^a brigata statunitense, ha rivelato che la brigata « è ancora a Vicenza »;

il Parlamento italiano ha votato una risoluzione che impedisce l'uso delle basi esistenti in Italia per fornire basi logistiche e operative al conflitto in corso: perciò, truppe, mezzi bellici non possono partire dalle basi suddette per raggiungere direttamente il luogo del conflitto (Iraq) –:

quali funzioni dovrà svolgere la brigata 173^a di stanza a Vicenza e a quali compiti sia destinata;

se la brigata abbia già lasciato o sia in procinto di lasciare il territorio italiano e verso quali basi fuori dal territorio italiano sia diretta o sia già transitata;

infine, se il Governo non ritenga necessario informare le commissioni preposte ogni qual volta strumenti bellici o truppe destinate al conflitto partano dalle basi italiane date in uso all'esercito Usa, per garantire in modo trasparente che ci si è scrupolosamente attestati ai deliberati del Parlamento in materia.

(2-00688) « Trupia, Zanella, Valpiana, Ruzzante, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Deiana, Mantovani, Pollastrini, Mascia, Giordano, Sabattini, Minniti, Turco, Labate, Agostini, Cordoni, Leoni, Buglio, Tocci, Violante, Maura Cossutta, Bellillo, Amici, Lulli, Franci, Zanotti, Fumagalli, Mussi, Melandri, Finocchiaro, Soda, Rognoni, Siniscalchi, Burlando, Duca, Tolotti, Tidei, Stramaccioni, Panattoni, Grignaffini, Battaglia, Cialente, Coluccini, Crisci, Crucianelli, Dameri, Galeazzi, Giacco, Innocenti, Luongo, Maran, Mariotti, Pisa, Susini, Michele Ventura, Vertone ».

(25 marzo 2003)

(Sezione 3 – Iniziative normative per agevolare l'attività dei musicisti)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 708 del 1947 prevede che chiunque effettua un intrattenimento musicale pubblico deve essere in possesso del « certificato di agibilità » Enpals;

il certificato di agibilità non può essere concesso ad un singolo musicista e va richiesto anche temporaneamente per

una sola prestazione, indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano retribuite o meno;

ciò ha determinato una situazione in cui il musicista, per avere il certificato di agibilità, deve costituire una società, in modo da risultare impresa dello spettacolo e versare i contributi previdenziali, che poi verranno annotati sul libretto Enpals personale;

da qualche anno molti musicisti ricorrono anche alla costituzione di cooperative, in modo da figurare come attività commerciale e, di conseguenza, godere di particolari trattamenti fiscali e contributivi;

l'appartenere ad una società o ad una cooperativa comporta dei costi di amministrazione e oneri burocratici, che normalmente non possono essere sostenuti da chi fa poche prestazioni;

con il recente accordo Enpals-Siae, regolamentato dall'articolo 79 della legge n. 388 del 2000, la Siae si è fatta carico di supportare l'Enpals per alcune parti burocratiche, come le iscrizioni e la consegna dei libretti, e ha assunto la specifica funzione di controllare, attraverso i funzionari Siae, l'agibilità di un gruppo o di una compagnia, dovendo dare comunicazione all'Enpals in caso di riscontrata irregolarità;

la normativa attuale non agevola i molti musicisti, specialmente giovani, che esercitano non abitualmente l'attività o che la esercitano in organici diversi, non permettendo loro di ottenere il certificato come singolo e costringendoli a far parte di più società o cooperative;

il vigente contesto normativo contrasta con la libertà di espressione, costringendo anche chi si esibisce a titolo gratuito a possedere il certificato di agibilità;

la normativa in vigore vale anche nei casi in cui dei musicisti si trovino in un locale pubblico per esibirsi in una *jam session* senza ricevere alcun compenso, in modo occasionale tra amici o quali musicisti dilettanti: l'Enpals stabilisce, infatti, che ci si può esibire gratuitamente solo nel caso in cui l'intrattenimento è organizzato da enti benefici o associazioni autorizzate, in tutti gli altri casi viene stabilito che chiunque prenda parte ad un intrattenimento musicale pubblico debba essere retribuito con una somma minima di 106.000 di vecchie lire (54,75 euro) e versare i contributi conseguenti;

il carico fiscale al quale sono soggetti i lavoratori dello spettacolo è diventato insostenibile, assicurando un utile netto di 14,62 euro (lire 28.300) su 100.000 di vecchie lire pagate —:

se non si ritenga che tale assetto normativo, lungi dal favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, sia in contrasto con gli articoli 4 e 9 della Costituzione, rispettivamente attinenti ai principi del diritto al lavoro e della promozione dello sviluppo della cultura, e quali iniziative il Governo intenda proporre per agevolare i giovani che si avvalgono all'attività di musicisti.

(2-00689)

« Cè, Caparini ».

(25 marzo 2003)